



DELIBERA N. 224

16 marzo 2021

## Oggetto

Delibera n. 116 del 10 febbraio 2021- ( Prec. n. 15/2021/S)– Riesame - Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Sirio S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e della riscossione delle tariffe della scuola e dell'infanzia e primaria del Comune di Frascati, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del piano sul green public procurement e dei criteri ambientali minimi approvati con D.M. 10/03/2020 - Importo a base di gara: 4.805.662,50 euro. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: Comune di Frascati.

### Il Consiglio

#### Considerato in fatto

Con l'istanza di riesame trasmessa dal Comune di Frascati e acquisita al prot. gen. Anac n.16590 del 25 febbraio 2021 si chiede di rivedere la delibera n. 116 del 10 febbraio 2021 con cui l'Autorità, esprimendo un parere sull'istanza indicata in oggetto, ha ritenuto di censurare il bando nella parte in cui prevedeva il fatturato specifico nel settore della riscossione dei crediti come criterio di valutazione dell'offerta.

L'istanza introduttiva del procedimento richiedeva di esprimersi su alcune criticità del bando di gara. In particolare, essa rilevava una contraddizione tra la richiesta di dimostrare un fatturato specifico nel settore della riscossione diretta delle tariffe/corrispettivi dovuti dall'utenza e l'attribuzione a tale requisito di un punteggio massimo di due punti, e cioè il punteggio più basso nella valutazione dell'offerta. La stazione appaltante spiegava le ragioni della previsione del fatturato specifico come condizione di partecipazione evidenziando la complessità della concessione in oggetto, dovuta all'importanza del servizio di refezione scolastica e alla necessità che l'operatore economico aggiudicatario possieda la necessaria capacità tecnica anche nella fase della riscossione per garantire la sostenibilità economica dell'affidamento. Come motivazione del punteggio assegnato alle *modalità di gestione e riscossione delle tariffe* rappresentava la necessità di gestire la riscossione delle tariffe mensa rispettando il Regolamento scolastico e la tempistica adeguata all'utenza cui va garantita una pluralità di solleciti prima di arrivare alla sospensione del servizio.

La previsione del criterio di partecipazione veniva considerata non eccessiva né sproporzionata in relazione alla natura e all'oggetto del contratto e l'esclusione dell'istante veniva valutata legittima, constatata la carenza di esperienza nel settore specifico. Quanto alla previsione di un punteggio minimo di due punti attribuito alle modalità di riscossione l'Autorità considerava corretta la previsione di un punteggio minimo adottata dalla stazione appaltante che avrebbe avuto l'effetto di salvaguardare dal pericolo di creare ingiusto vantaggio per le imprese di più grandi dimensioni violando il principio di par condicio. Tuttavia la Delibera censurava la previsione del fatturato



specifico come criterio di valutazione dell'offerta rilevando che la giurisprudenza ammette gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo soltanto in casi particolari in cui tali elementi possano *illuminare* la qualità della stessa e la prestazione richiesta si sostanzia in un *facere*, come nel caso dei servizi di natura intellettuale.

Nell'istanza di riesame, Il Comune precisa che il fatturato specifico nel settore della riscossione era stato previsto dal bando esclusivamente come requisito di partecipazione e non anche criterio di valutazione dell'offerta. Inoltre precisa che l'importo a base di gara per l'affidamento della concessione è pari a 961.132,50 euro, oltre IVA e non come riportato 1.000.000,00 euro.

#### **Considerato in diritto**

Le argomentazioni addotte dalla stazione appaltante forniscono elementi di fatto che nella prima istruttoria non erano stati evidenziati. Inoltre, la memoria difensiva dell'ente appaltante non ha contribuito a chiarire le circostanze di fatto, in quanto nelle controdeduzioni si enumeravano le motivazioni della scelta di attribuire punteggio alle modalità con cui l'aggiudicatario procederà alla riscossione dei crediti ma non si specificava che il punteggio non era assegnato all'esperienza pregressa. Quindi quest'ultima premessa non veniva mai esplicitamente smentita nelle difese della stazione appaltante.

Alla luce della richiesta di riesame e a seguito di più approfondita istruttoria risulta quindi che ad essere valutata nell'offerta tecnica non è l'esperienza pregressa ma le modalità di organizzazione del recupero crediti.

Alla luce delle predette considerazioni, si prende atto che il fatturato specifico nel settore della riscossione dei crediti rilevava nella gara in oggetto soltanto come prerequisito per consentire la partecipazione e non come criterio di valutazione dell'offerta, quindi come già deliberato nel parere contestato, si riscontrano i presupposti per ritenere legittima la richiesta di tale requisito specifico ma è da considerare superata le criticità censurate.

#### **il Consiglio**

accogliendo l'istanza di riesame, ritiene di modificare la delibera n. 116 del 10 febbraio 2021 con l'elisione della parte in cui si censura la previsione del fatturato specifico come criterio di valutazione dell'offerta.

Conferma quindi di riconoscere legittima l'esclusione dell'istante;

ritiene il bando conforme alla normativa di settore vigente nonché rispondente ai principi generali in materia.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 marzo 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente